



---

# AREA AMMISTRATIVO FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE

**n. 174**

prot. n. 4523 del 30.07.2024

**OGGETTO:** **Parificazione** da parte del segretario comunale dei Conti degli Agenti Contabili di fatto {segretario operante in qualità di responsabile del servizio finanziario ai sensi dello statuto comunale e quindi ex combinato disposto articolo 97, comma 4, lett. d), e articolo 109, comma 2, TUEL in assenza di nomine da parte del Sindaco di dipendenti comunali a responsabile di servizio, conformemente anche a quanto previsto dall'articolo 46 L.R. vda 54/1998}.

**La parificazione riguarda** i Conti degli Agenti Contabili di fatto relativi ai giudizi: **n. 930** decreto n. 9/2024 e ricorso istruttoria n. I00141/2023, **n. 931** decreto n. 14/2024 e ricorso istruttoria n. I00142/2023, **n. 932** decreto n. 10/2024 e ricorso istruttoria n. I00143/2023, **n. 933** decreto n. 15/2024 e ricorso istruttoria n. I00144/2023, **n. 934** decreto n. 11/2024 e ricorso istruttoria n. I00145/2023, **n. 935** decreto n. 16/2024 e ricorso istruttoria n. I00146/2023, **n. 936** decreto n. 12/2024 e ricorso istruttoria n. I00147/2023, **n. 937** decreto n. 17/2024 e ricorso istruttoria n. I00148/2023, **n. 938** decreto n. 13/2024 e ricorso istruttoria n. I00149/2023.

**L'atto ricomprende anche** la relazione del segretario comunale in qualità di organo di controllo interno {ex articoli 49, comma 2, e 97, comma 4, lett. b), TUEL D.Lgs, 267/2000 e articolo 9, comma 1, lett. d) L.R. vda 46/1998}.

## IL SEGRETARIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 139 del D.Lgs. n. 26/8/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile) dispone che:  
- gli Agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'Amministrazione di appartenenza;

- l'Amministrazione individua un Responsabile del Procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente;

**CONSIDERATO** dunque che il Comune, nell'ambito delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, dovrebbe provvedere alla nomina degli agenti contabili ai quali è affidato il maneggio di pubblico denaro ovvero è attribuita la gestione dei beni;

**RILEVATO** che incaricati interni di tale compito possono essere l'economista e tutti coloro che in quanto già dipendenti dell'Ente e designati con formale provvedimento, abbiano maneggio di denaro pubblico perché incaricati dell'erogazione dei pagamenti e della riscossione di somme di pertinenza del Comune;

**RILEVATO** altresì che vanno designati con formale provvedimento i consegnatari cui è attribuita la gestione e la conservazione dei beni comunali;

**PRESO ATTO** però che l'Amministrazione non ha né nominato né individuato dipendenti comunali in qualità di agenti contabili del Comune (a denaro o a materia) e non ha neppure nominato agenti contabili esterni;

**PRESO ATTO** poi che l'Amministrazione non ha individuato un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, e lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente;

**TENUTO CONTO** che il D.Lgs. n. 18/8/2000, n. 267 (TUEL), con specifico riferimento agli Enti locali, stabilisce che:

- il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti (art. 93, comma 2);
- salvo che la Corte dei conti non lo richieda, gli agenti contabili non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, ed agli artt. 44 e seguenti del R.D. 12/7/1934, n. 1214 (art. 93, comma 3);
- entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere, l'Economista, il Consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'Ente locale il quale lo trasmette alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto (artt. 226 e 233);

**PRESO ATTO** che la Segreteria della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Valle d'Aosta comunicò alla Procura regionale, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo n. 174 del 2016, il mancato deposito da parte degli agenti contabili del Comune dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021;

**PRESO ATTO** che, in risposta a primo decreto istruttorio il Comune trasmise una comunicazione di mancata nomina sia degli agenti contabili sia del responsabile del procedimento di deposito dei conti giudiziali presso la Sezione giurisdizionale, cui seguì un secondo decreto istruttorio in risposta al quale il Comune trasmetteva la scheda di rilevazione degli agenti contabili di fatto e il contratto di affidamento del servizio di tesoreria con successiva integrazione in cui si precisavano le attività gestite dagli agenti contabili di fatto e si trasmetteva la scheda di rilevazione dei conti del servizio di tesoreria relativamente agli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 (ivi asseriti presentati e parificati, ma così non era);

**PRESO ATTO** che, soggetto tenuto alla presentazione del conto giudiziale essendo l'agente contabile, mentre soggetto tenuto al deposito, previa parifica da parte dell'Amministrazione nel cui interesse la gestione ha avuto luogo, essendo il responsabile del procedimento all'uopo individuato dall'Amministrazione, l'Ente

locale non provvede però al deposito, il Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Valle d'Aosta ricorse al Giudice monocratico perché venissero disposti con decreto i seguenti adempimenti: fissazione di un termine per la presentazione dei conti giudiziali al Comune e assegnazione di un termine al Comune per il rispetto di tutti gli altri adempimenti normativamente previsti, nonché per il conseguente Deposito dei conti giudiziali presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale;

**PRESO ATTO** che a seguito del ricorso, la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta in composizione monocratica assegnò agli agenti contabili un termine per la presentazione al Comune dei conti non ancora presentati, ed assegnò al Comune un termine per il deposito nella segreteria della Sezione giurisdizionale dei conti corredati delle pertinenti parificazioni e relazioni degli organi di controllo interno;

**RIBADITO** che a tutt'oggi l'Amministrazione non ha né nominato né individuato dipendenti comunali in qualità di agenti contabili del Comune (a denaro o a materia) e non ha neppure nominato agenti contabili esterni, così come non ha individuato un responsabile del procedimento che, espletati la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, e lo depositi, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente;

**CONSIDERATO** che gli artt. 226 e art. 227, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 267/2000 dispongono, rispettivamente, che i modelli relativi alla resa del Conto da parte del Tesoriere e degli altri Agenti contabili sono quelli previsti dal D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, precisamente:

- Conto del Tesoriere modello di cui all'allegato 17 al D.Lgs 118/2011;
- Conto della gestione dell'Agente contabile modello n. 21 D.P.R. 194/1996;
- Conto dell'Agente contabile consegnatario di azioni modello n. 22 D.P.R. 194/1996;
- Conto dell'Economo modello n. 23 D.P.R. 194/1996;
- Conto del Consegnatario di beni modello n. 24 D.P.R. 194/1996;

**PRESO ATTO** che nel termine assegnato agli agenti contabili per la presentazione all'Amministrazione di appartenenza dei conti non ancora presentati, vennero consegnati i conti di seguito indicati:

- conti giudiziali degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 dell'agente contabile società Banca di Credito cooperativo Valdostana (partita iva 00365360072), relativamente alla gestione del Servizio di Tesoreria comunale,
- conti giudiziali degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 dell'agente contabile di fatto (a denaro) Blanc Michela (cod. fiscale BLNMHL81E41A326Y), relativamente alla gestione della riscossione dei diritti per il rilascio delle carte di identità del Comune di Torgnon,
- conti giudiziali degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 (fino al 21/02/2020) dell'agente contabile di fatto (a denaro) Duroux Elena (cod. fiscale DRXLNE76D70L219E), relativamente alla gestione della riscossione dei diritti dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torgnon,
- conto giudiziale dell'esercizio finanziario 2021 (dal 01/07/2021) dell'agente contabile di fatto (a denaro) Follin Vittorio Marco (cod. fiscale FLLVTR66T06C294Z), relativamente al ritiro dei contanti presso i parchimetri comunali del Comune di Torgnon,
- conti giudiziali degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 (fino al 30/06/2021) dell'agente contabile di fatto (a denaro) Machet Franco (cod. fiscale MCHFNC62M13A326B), relativamente al ritiro dei contanti presso i parchimetri comunali del Comune di Torgnon,
- conti giudiziali degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 dell'agente contabile di fatto (a denaro) Gard Emilia (cod. fiscale GRDMLE63T62A326W), relativamente ai versamenti presso la Tesoreria del Comune di Torgnon,
- conti giudiziali degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 dell'agente contabile di fatto (a denaro) Machet Paola (cod. fiscale MCHPLA65H55A326F), relativamente alla gestione dei rimborsi Biblioteca del Comune di Torgnon,
- conti giudiziali degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 dell'agente contabile di fatto (a denaro) Perrin Manuela (cod. fiscale PRRMNL70P65A326ESRSVLR81E69A326H), relativamente alla gestione dei rimborsi dell'Ufficio Turistico del Comune di Torgnon,
- conti giudiziali degli esercizi finanziari 2018 e 2019 dell'agente contabile di fatto (a denaro) Perrin

Nives (cod. fiscale PRRNVS57T54A326L), relativamente alla gestione della riscossione delle rette della mensa scolastica del Comune di Torgnon;

**DATO ATTO** che sui conti sono stati effettuati i dovuti riscontri da parte del sottoscritto, tramite controllo incrociato, accertando la corrispondenza delle movimentazioni contabili in essi indicate con la contabilità dell'Ente;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché il parere di legittimità, pareri confermati con la sottoscrizione del presente atto;

**RITENUTO** pertanto di provvedere in merito;

#### **DETERMINA**

1. **DI PARIFICARE** i Conti resi dal Tesoriere e dagli Agenti contabili di fatto (a denaro) relativi esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 indicati nelle premesse, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, stante la corrispondenza delle movimentazioni contabili in essi indicate con la contabilità dell'Ente;
2. **DI DEPOSITARE** presso il Comune di Torgnon il presente atto di parifica e di relazione del segretario comunale in qualità di organo di controllo interno, per la sua successiva trasmissione alla segreteria della Sezione Giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta della Corte dei Conti, con i file relativi ai conti e per il tramite del responsabile del procedimento (o di chi ne fa le veci se non nominato) nei termini fissati dal Giudice Monocratico, attraverso l'applicativo informatico SIRECO - Sistema Informativo Resa Elettronica Conto (servizio di resa elettronica del conto che permette il deposito telematico del conto giudiziale e dei suoi allegati alle Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti) ai sensi dell'art.233, comma 3, del D.Lgs. n. 18/8/2000, n. 267 (TUEL).

Il Segretario Comunale  
dr. Roberto ARTAZ  
firmato in originale e digitalmente

